

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
Direzione Regionale Edilizia AbitativaPresidente
Vicepresidente
Assessori

Luca	Zaia	P	A
Marino	Zorzato	X	X
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti	X	
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte	X	
Marialuisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan	X	
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti	X	
Franco	Manzato	X	
Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X	

Segretario Antonio Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1815 del 13 LUG. 2010

OGGETTO: Agevolazioni prezzi di riscatto per l'edilizia convenzionata. Criteri per un'omogenea determinazione da parte dei Comuni della Regione Veneto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Determinazione per i Comuni della Regione del Veneto del limite massimo dei prezzi di riscatto a favore degli assegnatari per l'edilizia convenzionata degli immobili ricadenti nelle aree del Piano per l'Edilizia Economico Popolare (PEEP).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Nella Regione del Veneto vi sono numerose aree del Piano per l'Edilizia Economico Popolare (PEEP) che i Comuni hanno assegnato nel corso degli anni in diritti di proprietà ed in superficie (cd. edilizia sovvenzionata), per le quali gli originari assegnatari possono procedere, ai sensi dell'art. 31, comma 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante *"misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*, a trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, ovvero, per coloro che già sono in proprietà, all'eliminazione dei vincoli di inalienabilità, sostituendo le originarie convenzioni con quelle previste dall'art. 8 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. edilizia convenzionata).

Vale a tal fine precisare che l'art. 1 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 19 ha apportato una modifica all'art. 66 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 recante *"conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*, al fine di delegare i Comuni ad introdurre una riduzione del prezzo di riscatto degli immobili.

Nella specie, l'art. 66, comma 1 lettera d), della Legge Regionale n. 11/2001 ha stabilito che nell'ambito delle competenze delegate ai Comuni vi è l'autorizzazione alla vendita ed alla locazione degli alloggi di edilizia agevolata e, per quanto riguarda l'edilizia convenzionata, ha introdotto agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall'art. 31, comma 48, della Legge n. 448/1998, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.

A tal fine, la stessa Legge Regionale n. 11/2001, a seguito della succitata modifica, ha stabilito che spetti alla Giunta Regionale fissare i criteri per un'omogenea determinazione da parte dei Comuni delle agevolazioni sui prezzi di riscatto, entro il 30 giugno 2010.

Con la presente deliberazione si ritiene di determinare come limite massimo per l'agevolazione operata dai Comuni sui prezzi di riscatto fissati dalla Legge statale la misura del 50% da computarsi sul prezzo determinato con riferimento alla normativa attualmente vigente.

Tale misura trova origine nella modifica del riferimento di calcolo di cui all'art. 5 bis, comma 1, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, richiamato dall'art. 31, comma 48, della Legge 448/1998, a seguito dell'abrogazione intervenuta con l'art. 58 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "*Testo Unico in Materia di Espropriazione per Pubblica Utilità*", che ha praticamente raddoppiato il prezzo del riscatto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
- VISTE la Legge 28 gennaio 1977, n. 10, il Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, la Legge 8 agosto 1992, n. 359, la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed il DPR 8 giugno 2001, n. 327;
- VISTE le Leggi Regionali 13 aprile 2001, n. 11 e 4 marzo 2010, n. 19.

DELIBERA

1. di stabilire che il limite massimo per l'agevolazione che i Comuni possono operare sui prezzi di riscatto fissati dalla Legge statale, sia pari al 50% da computarsi sul prezzo determinato con riferimento alla normativa attualmente vigente.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia

EDAB_LimiteMaxPrezziRiscattoImmobiliPEEP_DGR